



Bruxelles, 17 marzo 2020
REV2 – sostituisce l'avviso datato
27 febbraio 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI E DEI DIRITTI DEI PASSEGGERI

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020³. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza⁴.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempili, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁵, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione.

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

³ Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1° luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità.

⁴ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

⁵ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

1. ACQUISTO DEI CONSUMATORI NELL'UE DI PRODOTTI O SERVIZI PRESSO COMMERCIANTI CON SEDE NEL REGNO UNITO^{6 7}

Ai sensi del diritto dell'Unione, quando il consumatore conclude un contratto in un altro paese con un professionista che, con qualsiasi mezzo, dirige le sue attività commerciali verso il paese di residenza del consumatore, il contratto è di norma disciplinato dalla legge del paese in cui il consumatore ha la residenza abituale. È possibile scegliere un'altra legge, ma tale scelta non può privare il consumatore della protezione assicurategli dalla legge del paese di residenza abituale, alla quale non si può derogare convenzionalmente ai sensi della legge stessa⁸. Per questo motivo, gli organi giurisdizionali degli Stati membri⁹ continueranno ad applicare il diritto dell'Unione in materia di protezione dei consumatori anche se il commerciante ha sede nel Regno Unito. Si tratta in particolare delle norme contenute negli atti seguenti:

- direttiva sulle pratiche commerciali sleali¹⁰;
- direttiva sui diritti dei consumatori¹¹;
- direttiva sulle clausole abusive nei contratti¹²;
- direttiva sulle vendite e sulle garanzie dei beni di consumo¹³;

⁶ Il presente avviso non tratta altri aspetti pratici degli acquisti transfrontalieri nei paesi terzi disciplinati, ad esempio, dalle norme unionali in materia di imposta sul valore aggiunto, di dogane e di restrizioni all'importazione.

⁷ Per una descrizione più dettagliata dell'effetto del recesso del Regno Unito e delle pertinenti norme dell'accordo di recesso, consultare "*Avviso ai portatori di interessi – Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore della giustizia civile e del diritto internazionale privato*".

⁸ Articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6). Per le deroghe a questa norma generale, cfr. l'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 593/2008.

⁹ Per quanto riguarda gli organi giurisdizionali del Regno Unito, l'articolo 66, lettera a), dell'accordo di recesso prevede che ai contratti conclusi prima della fine del periodo di transizione continui ad applicarsi il diritto dell'Unione sul conflitto di leggi nelle obbligazioni contrattuali (regolamento (CE) n. 593/2008).

¹⁰ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("*direttiva sulle pratiche commerciali sleali*") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

¹¹ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

¹² Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

- direttiva sull'indicazione dei prezzi¹⁴; e
- direttiva sui pacchetti turistici¹⁵.

Dopo la fine del periodo di transizione¹⁶, nei casi di azione legale individuale promossa dai consumatori dell'UE dinanzi agli organi giurisdizionali dell'UE contro un commerciante con sede nel Regno Unito, se il commerciante ha diretto la propria attività verso lo Stato membro in cui il consumatore è residente, il recesso non avrà alcuna ripercussione sulla determinazione della competenza giurisdizionale internazionale per le controversie derivanti da contratti conclusi da consumatori ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1215/2012¹⁷; in questi casi si applicheranno le norme unionali sulla competenza giurisdizionale, le quali consentono al consumatore di citare in giudizio il commerciante nello Stato membro dell'UE in cui il consumatore è residente, indipendentemente dal fatto che il commerciante sia residente nell'Unione o in un paese terzo¹⁸. Tuttavia, per le controversie avviate dopo la fine del periodo di transizione il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione pronunciata dall'organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'UE nel Regno Unito e viceversa saranno disciplinati dalle norme nazionali nel Regno Unito o nello Stato membro interessato. Dopo la fine del periodo di transizione le norme unionali che garantiscono la disponibilità di meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie¹⁹ e facilitano l'accesso alla risoluzione delle controversie online²⁰ non si applicheranno

¹³ Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).

¹⁴ Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).

¹⁵ Directive (EU) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1.

¹⁶ Se l'azione legale è promossa prima della fine del periodo di transizione, a disciplinare la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione è il regolamento (UE) n. 1215/2012 (articolo 67 dell'accordo di recesso). Ciò vale anche se la decisione deve essere eseguita dopo tale data.

¹⁷ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

¹⁸ Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

¹⁹ Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

²⁰ Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).

più al Regno Unito e la piattaforma unionale per la risoluzione delle controversie online non sarà più disponibile per i commercianti stabiliti nel Regno Unito.

Per quanto riguarda l'esecuzione della normativa da parte delle autorità competenti (ad es. per ottenere la cessazione di una pratica commerciale), il regolamento (UE) 2017/2394²¹ non si applicherà più al Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione. Pertanto, dopo la fine del periodo di transizione le autorità del Regno Unito non saranno più tenute a cooperare ai sensi del diritto dell'Unione in caso di controversie transfrontaliere.

Inoltre, dopo la fine del periodo di transizione non si applicheranno più al Regno Unito le norme unionali che attribuiscono a taluni "enti qualificati", designati dagli Stati membri dell'Unione, la legittimazione a intentare azione per provvedimento inibitorio in un altro Stato membro²².

2. PROTEZIONE DEI VIAGGIATORI IN CASO DI INSOLVENZA (PACCHETTI TURISTICI)

Ai sensi del diritto dell'Unione gli organizzatori di pacchetti turistici stabiliti nell'UE sono tenuti a fornire una garanzia per il rimborso e per il rimpatrio dei viaggiatori in caso di insolvenza dell'organizzatore²³. Gli organizzatori non stabiliti nell'UE che vendono od offrono in vendita pacchetti turistici ai consumatori nell'UE stessa o che, con qualsiasi mezzo, dirigono tali attività verso l'UE, sono ugualmente tenuti a fornire tale protezione in caso di insolvenza in ciascuno degli Stati membri in cui effettuano la vendita²⁴. Tuttavia le norme unionali che impongono la protezione in caso di insolvenza non si applicano quando l'organizzatore stabilito in un paese terzo non offre in vendita pacchetti turistici ai consumatori nell'UE e non dirige la sua attività di vendita verso l'UE stessa ("vendite passive").

In altri termini, se l'organizzatore con sede nel Regno Unito non offre in vendita pacchetti turistici verso l'UE né dirige la sua attività di vendita verso l'UE, la protezione in caso d'insolvenza concessa dal diritto dell'Unione non si applicherà all'eventuale insolvenza di quell'organizzatore dopo la fine del periodo di transizione.

Dopo la fine del periodo di transizione le norme unionali che prevedono il riconoscimento reciproco della protezione in caso di insolvenza sottoscritta ai sensi delle disposizioni del paese di origine dell'organizzatore non si applicheranno più per quanto riguarda la protezione in caso di insolvenza sottoscritta ai sensi delle disposizioni applicabili nel Regno Unito²⁵. Pertanto, dopo la fine del periodo di

²¹ Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

²² Articolo 4 della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30).

²³ Cfr. l'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2302.

²⁴ Cfr. l'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2015/2302.

²⁵ Articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2302.

transizione la protezione in caso di insolvenza sottoscritta nel Regno Unito non sarà sufficiente per soddisfare gli obblighi di protezione in caso di insolvenza a carico degli organizzatori di pacchetti turistici ai sensi dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2015/2302.

3. DIRITTI DEI PASSEGGERI DELL'UNIONE

- Passeggeri del trasporto aereo: dopo la fine del periodo di transizione le norme unionali in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo²⁶ non si applicheranno più ai passeggeri in partenza da un aeroporto del Regno Unito a destinazione di un aeroporto di uno Stato membro dell'UE, a meno che il vettore operante il volo sia un vettore dell'UE, ossia possieda una licenza di esercizio rilasciata da uno degli Stati membri dell'UE. Pertanto, nonostante il recesso del Regno Unito dall'Unione, ai passeggeri dei vettori dell'UE in partenza dal Regno Unito a destinazione di un aeroporto di uno Stato membro dell'UE continueranno ad applicarsi i diritti dei passeggeri nel trasporto aereo riconosciuti dal diritto dell'Unione. Tuttavia, dopo la fine del periodo di transizione i diritti dei passeggeri nel trasporto aereo riconosciuti dal diritto dell'Unione non si applicheranno più ai voli operati da vettori di paesi terzi in partenza dal Regno Unito a destinazione dell'UE.

Le norme unionali che riconoscono diritti specifici alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta che viaggiano in aereo²⁷ non saranno più applicabili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta che dopo la fine del periodo di transizione utilizzeranno servizi commerciali di trasporto aereo di passeggeri in partenza, in transito o in arrivo in un aeroporto del Regno Unito. Tuttavia alcuni diritti, quali l'assistenza da parte dei vettori aerei, continueranno ad applicarsi ai passeggeri in partenza da un aeroporto del Regno Unito a destinazione di un aeroporto dell'UE se il vettore operante il volo è un vettore aereo dell'UE²⁸.

- Passeggeri delle navi: durante e dopo la fine del periodo di transizione, ai passeggeri il cui porto d'imbarco è situato nell'UE²⁹ o nel Regno Unito continueranno ad applicarsi le norme unionali sui diritti dei passeggeri delle navi³⁰, purché il porto di sbarco sia situato nell'UE e il servizio sia effettuato da

²⁶ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

²⁷ Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

²⁸ Articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2006.

²⁹ Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1177/2010.

³⁰ Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).

un vettore stabilito nel territorio di uno Stato membro o che offre servizi di trasporto passeggeri da o verso uno Stato membro ("vettore dell'UE")³¹.

- Passeggeri di autobus: durante e dopo la fine del periodo di transizione, ai passeggeri che viaggiano con servizi regolari³² da e verso il Regno Unito continueranno ad applicarsi le norme unionali sui diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus³³, purché il punto d'imbarco o di sbarco sia situato nell'UE e la distanza prevista del servizio sia pari o superiore a 250 km³⁴.
- Passeggeri del trasporto ferroviario: durante e dopo la fine del periodo di transizione, ai servizi di trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio dell'Unione³⁵ continueranno ad applicarsi le norme unionali sui diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario³⁶, purché l'impresa ferroviaria sia titolare di licenza a norma dell'articolo 17 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico³⁷.

I siti web della Commissione sulla protezione dei consumatori (https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/index_it.htm) e sui diritti dei passeggeri (https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_it.htm) riportano informazioni generali. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione Europea
Direzione generale Giustizia e consumatori
Direzione generale Mobilità e trasporti

³¹ Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 1177/2010. Ai passeggeri delle navi da crociera si applicano norme specifiche, cfr. l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1177/2010.

³² Ai passeggeri che viaggiano con servizi occasionali si applicano norme specifiche, cfr. articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 181/2011.

³³ Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

³⁴ Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 181/2011.

³⁵ Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1371/2007.

³⁶ Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

³⁷ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32.